

CITTA' DI VILLA SAN GIOVANNI

PROVINCIA DI REGGIO CALABRIA

Rep.2035

CONTRATTO DI APPALTO DEI LAVORI DI REALIZZAZIONE IMPIANTO DI

RISCALDAMENTO SCUOLA ELEMENTARE ACCIARELLO. IMPORTO

CONTRATTUALE € 73.559,45 CIG 65175482C1.

REPUBBLICA ITALIANA

L'anno duemilasedici il giorno tredici, del mese di luglio, presso la Residenza Comunale, nell'Ufficio di Segreteria, avanti a me Dott. GANGEMI Francesco, Segretario Generale del Comune, richiesto a rogare gli atti in forma pubblico-amministrativa, nell'interesse del Comune, senza l'assistenza di testimoni per avervi i signori intervenuti, d'accordo fra loro e con il mio consenso, espressamente dichiarato di rinunciarvi, sono personalmente comparsi:

1)Il **Sig. Ing. MORABITO Francesco**, nato a Villa San Giovanni il 03.02.1958, che dichiara di intervenire in questo atto esclusivamente in nome, per conto e nell'interesse del Comune predetto, C.F. 80003650803 che rappresenta nella sua qualità di Capo Settore Tecnico del Comune di Villa San Giovanni di seguito nel presente atto denominato "Comune".

2)La **Sig.ra NICOLO' Antonia** nato a Reggio Calabria l' 01.05.1982 e residente a Melito Porto Salvo in via Marco Centola, 20, nella sua qualità di Legale Rappresentante e Amministratore unico dell'Impresa SERENA COSTRUZIONI SRL con sede legale in Reggio Calabria Via Provinciale Pavigliana, 2, Partita IVA 02897760803, iscritta nel Registro delle imprese presso la Camera di Commercio di Reggio Calabria al N. 196813, di seguito nel presente atto denominato "appaltatore".

I componenti della cui identità personale e capacità giuridica io segretario sono personalmente certo, mi chiedono di ricevere il presente atto ai fini del quale,

PREMETTONO

– che con determinazione del Responsabile del Settore Tecnico N. 410 – R.G. 1173

del 06.11.2015 è stato approvato il progetto esecutivo dei lavori sopra citati, redatto

dall' Ing. DE LUCA Stefano nell'importo di euro 125.470,00, di cui euro 95.000,00 per

lavori da appaltare;

- che i lavori sono finanziati dal Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti di cui al

Programma straordinario stralcio di interventi urgenti sul patrimonio scolastico finalizzati

alla messa in sicurezza e alla prevenzione e riduzione del rischio connesso alla

vulnerabilità degli elementi, anche non strutturali, degli edifici scolastici;

–che a seguito della gara a procedura aperta sono stati affidati dal Responsabile del

Settore Tecnico con determinazione n. 98 R.G. 322 in data 29.03.2016 i lavori di

realizzazione impianto di riscaldamento nella scuola elementare di Acciarello

all'impresa SERENA COSTRUZIONI SRL – impresa ausiliata in avalimento con

l'Impresa RE.CO.IM. s.r.l. ausiliaria - che ha presentato offerta per € 73.559,45 di cui

40.607,06 per lavori a base d'asta al netto del ribasso offerto pari al 34,555%, €

27.952,39 per costo del personale non soggetto al ribasso ed € 5.000,00 per oneri di

sicurezza non soggetti al ribasso.

– che in data odierna è stata sottoscritta dal Responsabile unico del procedimento e dal

legale rappresentante dell'impresa la dichiarazione compiuta, ai sensi dell'art. 106 del

d.P.R. n. 207/2010, sulla permanenza delle condizioni che consentono l'immediata

esecuzione delle opere;

TUTTO CIÒ PREMESSO

le parti convengono e stipulano quanto segue:

ARTICOLO 1 – OGGETTO E AMMONTARE DEL CONTRATTO

1. Il Comune conferisce all'impresa SERENA COSTRUZIONI SRL l'appalto dei lavori di realizzazione impianto di riscaldamento nella scuola elementare di Acciarello.

2. L'importo contrattuale – tenuto conto dell'offerta presentata – ammonta ad euro 73.559,45, da assoggettarsi ad I.V.A., ed è da intendersi CORPO, ai sensi dell'art. 53, comma 4, del D.Lgs. 12 aprile 2006, n. 163, secondo quanto specificato nel Capitolato Speciale di appalto dei lavori di cui al presente contratto. Resta salva la liquidazione finale.

ARTICOLO 2 – ALLEGATI AL CONTRATTO

1. Ai sensi dell'art. 137 del Regolamento approvato con D.P.R. 5/10/2010 N.207 fanno parte integrante del contratto e vengono allegati:

- a) Capitolato speciale d'appalto;
- b) elenco dei prezzi unitari;
- c) il cronoprogramma.

2. L'appalto viene conferito ed accettato sotto l'osservanza piena, assoluta, inderogabile e inscindibile delle norme, condizioni, patti, obblighi, oneri e modalità dedotti e risultanti dal Capitolato Speciale d'appalto, integrante il progetto, nonché dalle previsioni progettuali, che l'impresa dichiara di conoscere e di accettare e che qui si intendono integralmente riportati e trascritti con rinuncia a qualsiasi contraria eccezione.

ARTICOLO 3 – TERMINI, PENALI E PROROGHE

1. I lavori dovranno essere ultimati nel termine di 90 giorni, naturali e consecutivi, a

partire dalla data del verbale di consegna, sotto la comminatoria di una penale pari ad €

3 (tre) per mille dell'importo netto contrattuale per ogni giorno di ritardo.

ARTICOLO 4 – PAGAMENTI

1. Il pagamento verrà effettuato secondo quanto stabilito dall'art. 4.15 del Csa.

2. Sono dovuti gli interessi a norma dell'articolo 133, comma 1, del D.Lgs. n. 163/2006

e dell'articolo 30 del D.M. 19 aprile 2000, n. 145 nel caso di ritardato pagamento della

rata di saldo rispetto ai termini previsti dall'articolo 29, comma 2, del D.M. 19 aprile

2000, n. 145, con decorrenza dalla scadenza dei termini stessi.

3. L'importo degli interessi per ritardato pagamento viene computato e corrisposto in

occasione del pagamento, in conto e a saldo, immediatamente successivo a quello

eseguito in ritardo, senza necessità di apposite domande o riserve. Non sono da

considerarsi ritardi i giorni intercorrenti tra la data di richiesta della somma alla Ministero

e l'avvenuto accreditamento della stessa nelle casse comunali.

ARTICOLO 5 – CAUZIONE DEFINITIVA

1. La garanzia, a copertura degli oneri per il mancato od inesatto adempimento del

contratto, è stata costituita mediante polizza fidejussoria n. 214/00A0597311 rilasciata

da Groupama Assicurazioni – con sede legale in Viale Cesare Pavese, 385 – 00144

ROMA agenzia N. 214 per un importo di euro 36.045,00.

2. Ai sensi dell'art. 103, comma 4, del D.Lgs. n. 50/2016, la stessa prevede

espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore

principale e la sua operatività entro 15 giorni a semplice richiesta del Comune.

3. La cauzione definitiva deve permanere fino alla data di emissione del certificato di

collaudo provvisorio o del certificato di regolare esecuzione, o comunque decorsi dodici

mesi dalla data di ultimazione dei lavori risultante dal relativo certificato.

4. La cauzione viene prestata a garanzia dell'adempimento di tutte le obbligazioni del contratto e del risarcimento dei danni derivanti dall'eventuale inadempimento delle obbligazioni stesse, nonché a garanzia del rimborso delle somme pagate in più all'appaltatore rispetto alle risultanze della liquidazione finale, salva comunque la risarcibilità del maggior danno.

5. Il Comune ha il diritto di valersi della cauzione per l'eventuale maggiore spesa sostenuta per il completamento dei lavori nel caso di risoluzione del contratto disposta in danno dell'appaltatore. La stazione appaltante ha inoltre il diritto di valersi della cauzione per provvedere al pagamento di quanto dovuto dall'appaltatore per le inadempienze derivanti dalla inosservanza di norme e prescrizioni dei contratti collettivi, delle leggi e dei regolamenti sulla tutela, protezione, assicurazione, assistenza e sicurezza fisica dei lavoratori comunque presenti in cantiere.

6. Il Comune può richiedere all'appaltatore la reintegrazione della cauzione ove questa sia venuta meno in tutto o in parte; in caso di inottemperanza, la reintegrazione si effettua a valere sui ratei di prezzo da corrispondere all'appaltatore.

ARTICOLO 6 – ASSICURAZIONI PER I RISCHI DI ESECUZIONE

1. L' appaltatore ha, altresì, stipulato la polizza assicurativa, n. 704°3172 rilasciata da ZURICH Assicurazioni – con sede legale Zurigo agenzia 0704 di Reggio Calabria ai sensi dell'art. 30 comma 3 della L. 109/94 e s.m.i. al fine di tenere indenne il Comune da tutti i rischi di esecuzione da qualsiasi causa determinati – salvo quelli derivanti da errori di progettazione, insufficiente progettazione, azioni di terzi o cause di forza maggiore – e che prevede anche una garanzia di responsabilità civile per danni a terzi nell'esecuzione dei lavori.

ARTICOLO 7 – PIANO OPERATIVO DI SICUREZZA

Il piano operativo di sicurezza, sarà presentato dall'appaltatore prima dell'inizio dei lavori.

ARTICOLO 8 – ADEMPIMENTI IN MATERIA DI LAVORO DIPENDENTE, PREVIDENZA E ASSISTENZA, ANTIMAFIA.

1. L' appaltatore è obbligato ad applicare integralmente tutte le norme contenute nel contratto nazionale di lavoro e negli accordi integrativi, territoriali ed aziendali, per il settore di attività e per la località dove sono eseguiti i lavori.

2. L'appaltatore è altresì obbligato a rispettare tutte le norme in materia retributiva, contributiva, previdenziale, assistenziale, assicurativa, sanitaria, previste per i dipendenti dalla vigente normativa.

3. Per ogni inadempimento rispetto agli obblighi di cui al presente articolo il Comune effettua trattenute su qualsiasi credito maturato a favore dell'appaltatore per l'esecuzione dei lavori e procede, in caso di crediti insufficienti allo scopo, all'escussione della garanzia.

4.L'appaltatore ha l'obbligo di dare tempestiva comunicazione al Comune, ai fini delle verifiche antimafia, dell'elenco delle imprese coinvolte nel piano di affidamento con riguardo alle forniture e servizi, anche non rientranti nel sub-appalto, con specifico riguardo alle seguenti attività: trasporto di materiali a discarica, fornitura e/o trasporto di terra e materiali inerti, fornitura e/o trasporto di calcestruzzo, fornitura e/o trasporto di bitume, trasporto e smaltimento di rifiuti, noli a freddo di macchinari, fornitura di ferro lavorato, fornitura con posa in opera (qualora il contratto non debba essere assimilato al subappalto art. 105 D.Lgs. 50/2016), noli a caldo (qualora il contratto non debba essere assimilato al subappalto art. 105 D.Lgs. 50/2016), autotrasporti, guardiania dei cantieri,

acquisizioni dirette o indirette di materiale da cava per inerti e di materiale da cava di prestito a qualunque titolo, ed in ogni caso la fornitura di materiali e servizi facenti parte comunque del ciclo produttivo o strettamente inerenti alla realizzazione dell'opera, ed ogni variazione intervenuta per qualsiasi motivo. Ha l'obbligo di fornire i dati dell'impresa in forma singola o societaria con gli assetti societari della stessa e con la quale l'appaltatore intende sottoscrivere il contratto o l'affidamento per le tipologie di subappalto disciplinate dall'art. 105 del D.lgs. n. 50/2016.

L'appaltatore accetta espressamente la facoltà del Comune di chiedere la risoluzione del contratto di appalto nel caso di inosservanza da parte dell'appaltatore degli obblighi di comunicazione sopra indicati.

L'appaltatore accetta espressamente l'estensione delle verifiche ed acquisizione delle informative antimafia di cui all'art. 10 del DPR n. 252/98 e s.m.i. a tutti gli affidamenti, anche nel caso di imprese artigiane ed anche alle tipologie di prestazioni non inquadrabili nel sub-appalto, nonché della possibilità, per i sub-contratti di importo inferiore a 150.000,00 che venga rilasciata l'autorizzazione di cui all'art. 105 del D.Lgs. 50/2016 previa esibizione del certificato camerale con l'apposita dicitura antimafia, ferma restando in ogni caso la successiva acquisizione nei confronti di tutte le imprese interessate, delle informazioni prefettizie.

L'appaltatore si impegna ad interrompere ogni rapporto di fornitura con gli operatori economici per i quali siano emerse controindicazioni o nei cui confronti siano state emesse informazioni a carattere interdittivo;

L'appaltatore accetta la risoluzione del contratto d'appalto, e si obbliga all'inserimento della medesima clausola di risoluzione anche per i relativi sub-contratti e sub-affidamenti, a seguito di esito interdittivo delle informative antimafia emesse dalla

Prefettura competente nei confronti dell'appaltatore o del contraente. In tali ipotesi il Comune procederà automaticamente alla revoca dell'appalto o dell'autorizzazione del sub-contratto o del sub-affidamento. Il appaltatore si obbliga a riferire tempestivamente all'Ente aggiudicatario di ogni illecita richiesta di denaro, prestazione, o altra utilità ovvero offerta di protezione avanzata nel corso di esecuzione dei lavori nei confronti di un proprio rappresentante, agente o dipendente delle imprese aggiudicataria, subappaltatrici e da ogni altro soggetto che intervenga a qualsiasi titolo nella realizzazione dell'intervento e di cui lo stesso venga a conoscenza, con la espressa previsione che in ogni caso l'assolvimento di tale obbligo non esime dalla presentazione di autonoma denuncia per i medesimi fatti all'Autorità giudiziaria. In caso di inadempimento di tale obbligo di informazione e di denuncia l'Ente aggiudicatario ha la facoltà di risolvere il contratto di appalto.

ARTICOLO 9 – RISOLUZIONE E RECESSO

1. Per la eventuale risoluzione del contratto, si applica l'art. 108 del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50.

2. Il Comune ha il diritto di recedere in qualunque tempo dal contratto previo il pagamento dei lavori eseguiti e del valore dei materiali utili esistenti in cantiere, oltre al decimo dell'importo delle opere non eseguite secondo le modalità previste dall'art. 109 del D.Lgs. n. 50/2016.

3. Il contratto si intende risolto nel caso di provvedimenti interdittivi emessi nei confronti della ditta appaltatrice da parte delle Autorità giudiziarie.

4. L'appaltatore si obbliga, nell'esecuzione dell'appalto, al rispetto del codice di comportamento dei dipendenti pubblici approvato con D.P.R. n. 62/2013 e del codice integrativo di comportamento approvato dal Comune di Villa San Giovanni con

deliberazione della Giunta comunale n.200 del 30/12/2013. La violazione degli obblighi

di comportamento comporterà per l'Amministrazione la facoltà di risolvere il contratto,

qualora in ragione della gravità o della reiterazione, la stessa sia ritenuta grave.

ARTICOLO 10 - DOMICILIO

1. Ai sensi dell'art. 2 del D.M. n. 145/2000 l'appaltatore elegge il proprio domicilio in

Villa San Giovanni e nella Casa Comunale, ove verranno effettuate tutte le intimazioni,

le assegnazioni di termini ed ogni altra notificazione o comunicazione dipendente dal

presente contratto.

ARTICOLO 11 – MODALITÀ DI PAGAMENTO

1. I pagamenti saranno effettuati presso la tesoreria Comunale a mezzo mandato di

pagamento con le modalità di cui al vigente regolamento comunale di contabilità.

2. L'appaltatore dichiara che è la persona autorizzato a riscuotere, ricevere e

quietanzare la somma ricevuta in conto o saldo anche per effetto di eventuali cessioni

di credito preventivamente riconosciuti dal Comune.

3. Ai sensi della Legge N. 136 del 13.08.2010, l'Impresa SERENA COSTRUZIONI SRL ha

comunicato che tutte le operazioni contabili, relative ai lavori oggetto del presente contratto,

saranno eseguite sul c/c – Iban IT33R0513216300842570361671.

ARTICOLO 12 – CAPITOLATO GENERALE D'APPALTO

1. Per quanto non previsto nel presente contratto, si applicano le disposizioni del

Capitolato Generale d'appalto dei lavori pubblici adottato con D.M. 19 aprile 2000, n.

145 e s.m.i..

2. Dette disposizioni si sostituiscono di diritto alle eventuali clausole difformi del

presente contratto o del capitolato speciale.

ARTICOLO 13 – CONTROVERSIE

1. Qualora, a seguito dell'iscrizione di riserve sui documenti contabili, l'importo economico dell'opera possa variare in misura sostanziale e in ogni caso non inferiore al 10 per cento dell'importo contrattuale, il Responsabile Unico del Procedimento promuove il tentativo di accordo bonario ai sensi dell'art. 205 del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50.

2. L'accordo bonario, definito con le modalità di cui al richiamato art. 205 del D.Lgs. n. 50/2016, ha natura transattiva, se effettuato ai sensi del comma 6 dello stesso articolo.

3. Ogni controversia sarà comunque definita in conformità a quanto previsto dal D.Lgs. N. 50/2016.

ARTICOLO 14 – CESSIONE DEL CONTRATTO – SUBAPPALTO

1. Il contratto non può essere ceduto, a pena di nullità ai sensi dell'art. 105 del D.Lgs. n. 50/2016. L'appaltatore ha dichiarato, in sede di gara, di voler subappaltare ad impresa idonea e qualificata le lavorazioni appartenenti alla categoria OS28 nei limiti del 30% dell'importo della stessa.

ARTICOLO 15 – SPESE E REGISTRAZIONE

1. Sono a carico dell'appaltatore tutte le spese di bollo e registro, della copia del contratto e dei documenti e disegni di progetto, nonché i diritti di segreteria nelle misure di legge.

2. La liquidazione delle spese è fatta, in base alle tariffe vigenti, dal responsabile dell'ufficio presso cui è stipulato il contratto.

3.. Del presente contratto, ai sensi dell'art. 40 del d.P.R. 26 aprile 1986, n. 131, le parti richiedono la registrazione in misura fissa trattandosi di esecuzione di lavori assoggettati all'imposta sul valore aggiunto (I.V.A.). L'imposta di bollo viene assolta con

le modalità telematiche, ai sensi del D.M. 22 febbraio 2007, mediante MODELLO Unico Informatico (M.U.I.), per l'importo di € 45,00.

Del presente atto, redatto in formato elettronico, ai sensi di legge, da persona di mia fiducia sotto la mia direzione, io Segretario Generale rogante ho data lettura alle parti che l'hanno dichiarato conforme alla loro volontà ed in segno di accettazione lo sottoscrivono, dopo avermi dispensato dalla lettura degli allegati avendo esse affermato di conoscerne il contenuto. Quest'atto, consta di N. 10 pagine intere e righe fin qui della pagina N. 11, escluse le firme.

Il Responsabile del Settore Tecnico f.to Ing. Francesco Morabito

L'Appaltatore f.to Nicolò Antonia

Il Segretario comunale f.to Dr. Francesco Gangemi